

Allegato A

METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026-2029

MTR-3

Allegato A

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Definizioni	4
TITOLO II – DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE TARIFFARIE E DEI CORRISPETTIVI.....	11
Articolo 2 Entrate tariffarie di riferimento.....	11
Articolo 3 Modulazione del fattore di sharing.....	13
Articolo 4 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	14
Articolo 5 Coefficiente di potenziamento del servizio	16
Articolo 6 Coefficiente di recupero di produttività.....	18
Articolo 7 Corrispettivi per l’utenza finale	19
Articolo 8 Costi riconosciuti	20
TITOLO III – COSTI OPERATIVI.....	23
Articolo 9 Costi operativi di gestione	23
Articolo 10 Costi operativi incentivanti.....	25
Articolo 11 Costi comuni.....	26
TITOLO IV – COSTI D’USO DEL CAPITALE	29
Articolo 12 Determinazione dei costi d’uso del capitale	29
Articolo 13 Valore delle immobilizzazioni.....	29
Articolo 14 Remunerazione del capitale	31
Articolo 15 Ammortamento delle immobilizzazioni	33
Articolo 16 Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario	35
TITOLO V – SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA EFFICIENTE.....	37
Articolo 17 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	37
Articolo 18 Determinazione delle componenti a conguaglio	38
Articolo 19 Conguagli relativi ai costi variabili	39
Articolo 20 Conguagli relativi ai costi fissi	41
Articolo 21 Valore di subentro	42
TITOLO VI – TARIFFE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	44
Articolo 22 Matrice delle opzioni regolatorie.....	44
Articolo 23 Regolazione per gli impianti di chiusura del ciclo “integrati”	45
Articolo 24 Tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”	45
Articolo 25 Tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”	48
Articolo 26 Tariffe di accesso agli impianti di trattamento intermedi.....	48
Articolo 27 Effetti delle tariffe di accesso agli impianti sui costi riconosciuti.....	49
TITOLO VII COSTI EFFICIENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA....	51

Allegato A

Articolo 28 Incentivi al miglioramento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata	51
---	----

TITOLO VIII – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	53
Articolo 29 Contenuti minimi del PEF	53
Articolo 30 Elaborazione del PEF	54
Articolo 31 Aggregazioni nel PEF e PEF unitario.....	55

Allegato A

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, si applicano le seguenti definizioni:

- **Ambito o bacino di affidamento** del servizio è l'ambito territoriale del servizio integrato o dei singoli servizi di gestione dei rifiuti urbani, oggetto del singolo affidamento ovvero di gestione in economia;
- **Attività esterne al ciclo integrato dei RU** sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare:
 - raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del deliberazione 363/2021/R/RIF, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
 - derattizzazione;
 - disinfestazione zanzare;
 - spazzamento e sgombero della neve;
 - cancellazione scritte vandaliche;
 - defissione di manifesti abusivi;
 - gestione dei servizi igienici pubblici;
 - gestione del verde pubblico;
 - manutenzione delle fontane.
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **Documento di riscossione** è l'avviso o invito di pagamento, oppure la fattura, trasmesso/a all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- **Ente di governo dell'Ambito** è il soggetto, istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

Allegato A

- **Ente territorialmente competente o ETC** è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- **Gerarchia dei rifiuti** è il seguente ordine di priorità (in termini di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale) nel rispetto del quale, a norma dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 152/06 e come ribadito e oggetto di precisazione ad opera del Regolamento UE 2025/40, deve avvenire la gestione dei rifiuti:
 - prevenzione;
 - preparazione per il riutilizzo;
 - riciclaggio;
 - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - smaltimento;
- **Gestore** è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti come individuati dall'ETC che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario;
- **Gestore integrato** è l'operatore incaricato del servizio integrato di gestione dei rifiuti. L'operatore integrato è identificato come il gestore di uno o più dei servizi a monte che compongono il ciclo dei rifiuti e che (gestendo anche uno o più dei servizi a valle) sia tenuto a stratificare i propri impianti di trattamento di chiusura del ciclo secondo la regolazione *pro tempore* vigente;
- **Impianti di chiusura ciclo "aggiuntivi"** sono gli impianti di trattamento di chiusura del ciclo non individuati come "minimi" e non "integrati" nella gestione;
- **Impianti di chiusura ciclo "integrati"** sono gli impianti di trattamento di chiusura del ciclo gestiti dal Gestore integrato;
- **Impianti di chiusura ciclo "minimi"** sono gli impianti di trattamento di chiusura del ciclo, così come individuati dal PNGR, come indicato al successivo Titolo VI;
- **Impianti di trattamento** sono gli impianti destinati - ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06 - allo svolgimento delle *"operazioni di recupero o smaltimento inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento"* dei rifiuti di origine urbana (indipendentemente dalla classificazione che i medesimi assumono lungo il

Allegato A

relativo percorso di trattamento che ne modifichi la natura e la composizione chimica). Gli impianti di trattamento comprendono:

- gli impianti di chiusura del ciclo, quali:
 - a) gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica;
 - b) gli impianti di termovalorizzazione (con e senza recupero di energia, rispettivamente, classificati con codice R1 e D10, secondo quanto previsto dagli allegati B e C della Parte IV del decreto legislativo n. 152/06);
 - c) le discariche, atte alle operazioni di deposito nel suolo;
- gli impianti di trattamento intermedi, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico (TM e TMB).

Non sono ricompresi tra gli impianti di trattamento interessati dai criteri di cui al successivo Titolo VI, gli impianti riconducibili alle filiere del riciclaggio, destinati al recupero di materia, gestiti da Consorzi di filiera, o da altri soggetti, con i quali i Comuni possono sottoscrivere specifiche convenzioni per la copertura degli oneri sostenuti per le raccolte differenziate dei rifiuti, nonché gli impianti riconducibili ad altre filiere di riciclaggio destinati al recupero di materia, diversi dagli impianti di compostaggio/digestione anaerobica;

- **Macro-indicatore R1**- Efficacia dell'avvio a riciclaggio degli imballaggi (di seguito: *R1*) è il macro-indicatore di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF, così come modificato dalla deliberazione 374/2025/R/RIF (di seguito: RQTR);
- **Macro-indicatore R2** - Efficacia dell'avvio a riciclaggio della frazione organica (di seguito: *R2*) è il macro-indicatore di cui all'articolo 7-bis della RQTR;
- **Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio o MTR-2** è l'Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", come successivamente modificato e integrato;
- **Organismo competente** è l'Ente territorialmente competente (al quale il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento), ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato (al quale viene trasmesso il PEF ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi");
- **PEF** è il Piano Economico Finanziario, sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale (coincidente con la durata del terzo periodo regolatorio), che

Allegato A

prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa;

- **Poste rettificative** è la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti:
 - accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dal successivo Articolo 16;
 - gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - le svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - gli oneri straordinari;
 - gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
 - gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
 - i costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - i costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
 - le spese di rappresentanza;
 - i contributi in conto esercizio;
- **Potenziamento del servizio**, associato al coefficiente K_a , è l'insieme delle variazioni nelle caratteristiche del servizio e nel perimetro delle attività effettuate dal gestore, finalizzate al perseguimento di obiettivi di miglioramento in termini di qualità ed efficacia del servizio reso, fissati dalla normativa o dalla pianificazione d'ambito, e verificabili tramite opportuni indicatori quali, a titolo esemplificativo, la percentuale di raccolta differenziata, l'efficacia delle attività di recupero e riciclo delle frazioni differenziate, espresse dai macro-indicatori *R1* e *R2*, nonché gli standard previsti dal TQRIF; il potenziamento del servizio può comprendere l'incremento della frequenza di spazzamento o di raccolta, la modifica del modello di raccolta, l'introduzione di raccolte differenziate dedicate, l'adozione di sistemi di misurazione/contabilizzazione puntuale dei rifiuti conferiti, il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, attività di prevenzione della produzione di rifiuti e/o di riutilizzo dei medesimi, nonché attività finalizzate all'aggregazione delle gestioni;
- **Programma nazionale per la gestione dei rifiuti o PNGR** è il Programma approvato con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 giugno 2022, n. 257, adottato in attuazione dell'articolo 198-*bis* del decreto legislativo n. 152/06, ai sensi del quale il Programma in parola

Allegato A

fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del menzionato decreto legislativo n. 152/06;

- **Rifiuti urbani o RU** sono i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06;
- **Servizio integrato di gestione** comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- **Sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore**, per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, sono i sistemi collettivi realizzati per l'adempimento agli obblighi dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi ai sensi dell'articolo 221, comma 3, del decreto legislativo n. 152/06;
- **Tariffa corrispettiva** è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/13;
- **Tariffazione puntuale** è la tariffa corrispettiva o la TARI puntuale istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 651 legge 147/2013 ove la TARI sia determinata facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità indicati nel d.P.R. n. 158/99;
- **TARI** è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/13;
- **Utente** è la persona fisica o giuridica intestataria del documento di riscossione;
- **Regolamento UE 2025/40** è il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE;
- **Decreto-legge n. 138/11** è il decreto-legge 13 agosto 2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;
- **Decreto legislativo n. 152/06** è il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- **Decreto legislativo n. 116/20** è il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e*

Allegato A

attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

- **d.P.R. n. 158/99** è il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- **Legge n. 147/13** è la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*”;
- **Legge n. 207/24** è la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;
- **Deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF** è la deliberazione recante “*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”, come successivamente modificata e integrata;
- **Deliberazione 23 dicembre 2021, 614/2021/R/RIF** è la deliberazione recante “*Tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027: criteri per la determinazione e per l'aggiornamento*”;
- **Deliberazione 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF** è la deliberazione recante “*Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani*”;
- **Deliberazione 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF** è la deliberazione recante “*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*”;
- **Deliberazione 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF** è la deliberazione recante “*Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani*”, come successivamente modificata e integrata;
- **Deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF** è la deliberazione recante “*Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*”;
- **Deliberazione 27 dicembre 2024, 596/2024/R/RIF** è la deliberazione recante “*Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*”;
- **Deliberazione 29 luglio 2025, 374/2025/R/RIF** è la deliberazione recante “*Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione 15/2022/R/RIF*”;
- **Deliberazione 29 luglio 2025, 373/2025/R/RIF** è la deliberazione recante “*Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani*”;

Allegato A

- **Deliberazione 5 agosto 2025, 396/2025/R/RIF** è la deliberazione recante *“Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti”*;
- **TQRIF o Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani** è l’Allegato A alla deliberazione 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*.

Allegato A

Titolo II – DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE TARIFFARIE E DEI CORRISPETTIVI

Articolo 2

Entrate tariffarie di riferimento

- 2.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

dove:

- $\sum TV_a$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile di cui al comma 2.2;
- $\sum TF_a$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso, di cui al comma 2.3.

- 2.2 Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

$$\begin{aligned} \sum TV_a = & CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COnew_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} \\ & - b_a(AR_a + AR_{SC,a}) + ANT_{TV,a} + RC_{tot\ TV,a} \end{aligned}$$

dove:

- CRT_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'Articolo 8 e al comma 9.3;
- CTS_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 8 e al comma 9.4;
- CTR_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 8 e al comma 9.6;
- CRD_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'Articolo 8 e al comma 9.5;
- $COnew_{TV,a}^{exp}$ è la componente di cui al comma 9.7, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri variabili sistematici connessi al conseguimento di *target* di potenziamento del servizio, secondo quanto previsto dall'Articolo 10;
- $COI_{TV,a}^{exp}$ è la componente di cui al comma 9.7, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri variabili non sistematici connessi al conseguimento di *target* di potenziamento del servizio, secondo quanto previsto dall'Articolo 10;
- AR_a è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti, al netto dei proventi afferenti o comunque attribuibili alle attività di

Allegato A

“prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di *asset* e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta dei rifiuti di pertinenza;

- $AR_{SC,a}$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza; tali ricavi non comprendono quelli afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti;
- b_a è il fattore di *sharing* dei proventi AR_a e $AR_{SC,a}$, il cui valore è determinato dall’Ente territorialmente competente secondo quanto previsto al successivo Articolo 3 - nell’ambito dell’intervallo $[0.2,0.9]$ - in ragione del potenziale contributo dell’*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei;
- $ANT_{TV,a}$ è la componente di cui all’Articolo 17 avente natura di anticipazione dei costi variabili e connessa a specifiche finalità;
- $RC_{tot\ TV,a}$ è la componente a conguaglio di cui all’Articolo 19 relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse;

2.3 Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + CNew_{TF,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp} + ANT_{TF,a} + RC_{tot\ TF,a}$$

dove:

- CSL_a è la componente a copertura dei costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui all’Articolo 8 e al comma 9.2;
- CC_a sono i costi comuni di cui all’Articolo 8 e all’Articolo 11;
- CK_a sono i costi d’uso del capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;
- $CNew_{TF,a}^{exp}$ è la componente di cui al comma 9.7, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri fissi sistematici connessi al conseguimento

Allegato A

di *target* di potenziamento del servizio, secondo quanto previsto dall'Articolo 10;

- $COI_{TF,a}^{exp}$ è la componente di cui al comma 9.7, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri fissi non sistematici connessi al conseguimento di *target* di potenziamento del servizio, secondo quanto previsto dall'Articolo 10;
- $ANT_{TF,a}$ è la componente di cui all'Articolo 17 avente natura di anticipazione dei costi fissi e connessa a specifiche finalità;
- $RC_{tot\ TF,a}$ è la componente a conguaglio di cui all'Articolo 20 relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse.

Articolo 3

Modulazione del fattore di sharing

3.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il fattore di *sharing* dei proventi b_a di cui al precedente comma 2.2 è quantificato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Il coefficiente $\gamma_{1,a}$ può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo $(-0.2, 0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
 - nell'ambito dell'intervallo $[-0.4, -0.2]$, in caso di valutazione non soddisfacente;
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo $(-0.15, 0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
 - nell'ambito dell'intervallo $[-0.3, -0.15]$, in caso di valutazione non soddisfacente.

3.2 Al coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una valutazione soddisfacente – contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo $(-0.15, 0]$ – nel caso in cui il valore del macro-indicatore *RI* definito nel comma 1.1 e calcolato sulla base dei dati dell'anno $(a-2)$ risulti in linea con il pertinente obiettivo di cui alla Tabella 1 del comma 6.7 della RQTR.

3.3 Ai fini della determinazione del fattore di *sharing* per ciascun anno $a =$

Allegato A

{2026,2027}, al coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una valutazione soddisfacente se il valore del macro-indicatore $Efficacia_{Avv_RICRD_{SC,si}}^a$ di cui al comma 6.4 della sopra richiamata RQTR non è inferiore a 0.85. In alternativa, si ammette la valutazione soddisfacente del coefficiente $\gamma_{2,a}$ anche laddove il valore di tale macro-indicatore calcolato con riferimento all'anno 2024 (sulla base dei relativi dati (a-2)) evidenzia nel biennio 2024-2025 il conseguimento degli obiettivi di miglioramento previsti dalla Tabella 1 richiamata nel precedente comma, in funzione del posizionamento assunto con riferimento all'anno 2024.

- 3.4 Sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma, il fattore di *sharing* b_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$b_a \in [0.2, 0.4]$	$b_a \in (0.4, 0.55]$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$b_a \in (0.55, 0.7]$	$b_a \in (0.7, 0.9]$

Articolo 4

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

- 4.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, con riferimento all'ambito tariffario, il totale delle entrate tariffarie di riferimento di cui al comma 2.1 rispetta il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove:

- ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie di cui al successivo comma 4.2.

- 4.2 Il parametro ρ_a è determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + K_a$$

dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, il cui valore verrà pubblicato con successivo provvedimento, da adottare in tempo utile per la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite dalla legge;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente sulla base di quanto previsto al successivo Articolo 6;
- K_a è il coefficiente che esprime gli obiettivi di potenziamento del servizio, da distinguere in consolidamento e in miglioramento, fissati dall'Ente

Allegato A

territorialmente competente in coerenza con la normativa e/o la pianificazione d'ambito, e verificabili tramite opportuni indicatori quali, a titolo esemplificativo, la percentuale di raccolta differenziata, l'efficacia delle attività di recupero e riciclo delle frazioni differenziate, espresse dai macro-indicatori $R1$ e $R2$, gli standard previsti dal TQRIF, nonché l'adozione di sistemi di misurazione puntuale; tale coefficiente può essere valorizzato secondo quanto indicato nella tabella di cui al comma 5.2.

- 4.3 Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata anche oltre il vigente periodo regolatorio e comunque entro il termine dell'affidamento, fermo restando il rispetto del limite di crescita applicato nelle annualità $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ e tenuto conto dell'obiettivo di minimizzare il valore di subentro di cui al comma 21.3.
- 4.4 Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento degli obiettivi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario - il superamento del limite di cui al comma 4.2, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:
- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
 - le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTS_a e CTR_a ;
 - l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing* b_a in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo di valorizzazione relativo al quadrante della matrice di cui al comma 3.4 in cui si colloca la gestione;
 - le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità definiti dall'Autorità;
 - le valutazioni relative: *i)* all'allocazione temporale dei conguagli, sulla base di quanto previsto al successivo comma 18.2; *ii)* alla rimodulazione degli importi eccedenti il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie entro il termine della durata di affidamento del servizio ai sensi del comma 4.3, con

Allegato A

particolare riferimento agli impatti sull'equilibrio economico finanziario della gestione.

- 4.5 Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario che possano pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 30.5.
- 4.6 Le facoltà di cui ai commi 4.4 e 4.5 non trovano applicazione, di norma, nei casi di affidamento del servizio attraverso procedure competitive esperite secondo quanto previsto dalla deliberazione 596/2024/R/RIF e dal relativo Allegato A. Sono fatti salvi i casi in cui ricorrano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non prevedibili al momento dell'esperimento della procedura competitiva.

Articolo 5

Coefficiente di potenziamento del servizio

- 5.1 La determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio K_a è effettuata dall'Ente territorialmente competente e corrisponde alla seguente somma:

$$K_a = K_{reg,a} + K_{com,a}$$

dove la grandezza $K_{reg,a}$ è determinata secondo quanto previsto nel successivo comma 5.2 e il valore di $K_{com,a}$ corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura concorsuale indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione medesima.

- 5.2 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il coefficiente K_a è determinato dall'Ente territorialmente competente, in coerenza con il grado di efficienza economica raggiunto dalla gestione e con gli obiettivi di potenziamento – distinti in consolidamento e in miglioramento alla luce della significatività delle misure che si prevede di introdurre – sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

Allegato A

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CUeff_{a-2}}{Benchmark} > 1.05$	$\frac{CUeff_{a-2}}{Benchmark} \leq 1.05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA I</p> <p>Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $K_a \leq 3\%$	<p>SCHEMA II</p> <p>Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $K_a \leq 5\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA III</p> <p>Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $K_a \leq 5\%$	<p>SCHEMA IV</p> <p>Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $K_a \leq 7\%$

dove:

- il costo unitario effettivo ($CUeff_{a-2}$) da considerare è il seguente:

$$CUeff_{a-2} = (\sum TV_{a-2} + \sum TF_{a-2})/q_{a-2}$$

con q_{a-2} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno ($a-2$);

- il *Benchmark* di riferimento è pari: *i*) per le Regioni a Statuto ordinario, al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo comune), ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluricomunale o PEF unitario); *ii*) per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, al costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA.

5.3 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, l'Ente territorialmente competente può valorizzare, nell'ambito del coefficiente K_a , il coefficiente CRI_a , volto a tener conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie nel rispetto della seguente condizione, tenendo conto della matrice di cui al comma precedente, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2:

Allegato A

$$CRI_a \leq 0.8 * K_a$$

Articolo 6

Coefficiente di recupero di produttività

- 6.1 La determinazione del coefficiente di recupero di produttività X_a è effettuata dall'Ente territorialmente competente e corrisponde alla seguente somma:

$$X_a = X_{reg,a} + X_{com}$$

dove la grandezza $X_{reg,a}$ è determinata secondo quanto previsto nel successivo comma 6.2 e il valore di X_{com} corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura competitiva indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione medesima.

- 6.2 La grandezza $X_{reg,a}$ è valorizzata, nei limiti riportati nella successiva tabella, sulla base:

- a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento;
- b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto “insoddisfacente o intermedio”, conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:

$$(1 + \gamma_a) \leq 0.5;$$

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto “avanzato”, conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:

$$(1 + \gamma_a) > 0.5;$$

$$\text{dove: } \gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$$

Allegato A

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_{reg,a} \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_{reg,a} = 0,1\%$

Articolo 7

Corrispettivi per l'utenza finale

- 7.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027\}$ e fino alla decorrenza della disciplina introdotta con la deliberazione 396/2025/R/RIF, si applicano le regole di cui al presente articolo.
- 7.2 A partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e da quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui all'Articolo 2, sono definiti:
- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
 - i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99.
- 7.3 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, quali ad esempio quelli di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2026, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.
- 7.4 A norma di quanto già previsto dall'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152/06, come sostituito dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 116/20, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
- 7.5 Nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate precedentemente, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al ciclo integrato dei RU, come definite al comma 1.1, l'Ente territorialmente

Allegato A

competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime.

Articolo 8

Costi riconosciuti

- 8.1 I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA.
- 8.2 I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:
- per l'anno 2026 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento $(a-2)$ come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
 - per gli anni 2027, 2028 e 2029, in sede di prima approvazione:
 - con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2025 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
 - con riferimento ai costi d'investimento: *i)* per l'anno 2027 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2025 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; *ii)* per gli anni 2028 e 2029, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno $(a+2)$.

In sede di aggiornamento biennale, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per le annualità 2028 e 2029, le componenti di costo (e di ricavo) saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno $(a-2)$.

- 8.3 I costi riconosciuti:
- comprendono le seguenti voci di bilancio di natura ricorrente:
 - B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
 - B7 - Costi per servizi;
 - B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
 - B9 - Costi del personale;

Allegato A

- B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
 - B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
 - B13 - Altri accantonamenti;
 - B14 - Oneri diversi di gestione;
 - sono ottenuti decurtando dalle voci di cui al precedente alinea:
 - i costi attribuibili alle attività capitalizzate;
 - le poste rettificative di cui al comma 1.1;
 - i costi sostenuti per il conseguimento dei *target* cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di natura previsionale), ivi incluse le componenti di cui all'Articolo 10, per cui l'operatore si è assunto il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite *ex ante*;
 - gli scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale o di anticipazione introdotte dalla regolazione *pro tempore* vigente, tenuto conto della quantificazione dei pertinenti recuperi nell'ambito delle componenti a conguaglio.
- 8.4 I costi di cui al comma 8.3, in un'ottica di omogeneità nella rappresentazione e nella trattazione degli oneri ammissibili, sono riclassificati nelle componenti:
- costi operativi, di cui al Titolo III, che comprendono costi operativi di gestione (CG_a) e costi comuni (CC_a);
 - costi d'uso del capitale (CK_a), di cui al Titolo IV, per quanto concerne le voci riferite agli accantonamenti (Acc_a).
- 8.5 I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ sono determinati scomputando dai costi di cui al comma 8.4 gli oneri – compresi gli oneri afferenti alla commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti – afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”.
- 8.6 Ai fini dell'aggiornamento dei costi di cui al comma 8.3, il tasso di inflazione relativo all'anno a è inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno $(a-1)$ rispetto a giugno dell'anno successivo. Ai fini delle determinazioni tariffarie per l'anno $a = \{2026\}$, si

Allegato A

considerano i seguenti tassi di inflazione $I^{2025} = 2\%$ e $I^{2026} = 1,2\%$. Per gli anni 2027, 2028 e 2029, in sede di prima approvazione, si assume inflazione nulla, rinviando la pubblicazione puntuale dei tassi di inflazione in parola ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie a valere sugli anni 2028 e 2029 e fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 8.7 e 8.8.

- 8.7 In sede di prima predisposizione tariffaria per il periodo 2026-2029, l'Ente territorialmente competente valorizza il conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di aggiornamento della predisposizione tariffaria per il 2024 e il 2025, con riguardo all'annualità 2025 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.6 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a $I^{2025} = 2\%$ individuato dal precedente comma 8.6.
- 8.8 In sede di aggiornamento della predisposizione tariffaria per le annualità 2028 e 2029, analogamente a quanto previsto dal comma precedente, l'Ente territorialmente competente valorizza il corrispondente conguaglio con riguardo all'annualità 2027, considerando il tasso di inflazione I^{2027} determinato dall'Autorità con successivo provvedimento.

Allegato A

Titolo III – COSTI OPERATIVI

Articolo 9

Costi operativi di gestione

- 9.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, i costi operativi di gestione CG_a sono definiti dalla somma delle seguenti componenti di costo:

$$CG_a = CSL_a + CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a + COnew_{TV,a}^{exp} + COnew_{TF,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp} + ANT_{TV,a} + ANT_{TF,a}$$

- 9.2 La componente CSL_a è relativa ai costi operativi per l'attività di spazzamento e lavaggio, ossia l'insieme delle operazioni di spazzamento meccanizzato, manuale e misto, di lavaggio strade e suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito. Sono altresì incluse:

- la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali;
- la raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;
- la raccolta dei rifiuti vegetali, ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali).

- 9.3 La componente CRT_a rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata) e di trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento, recupero e smaltimento, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

- gestione delle isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer;
- lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati;
- raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento;
- cernita preliminare e deposito preliminare alla raccolta.

- 9.4 La componente CTS_a (come definita al comma 27.2 nel caso in cui il gestore non svolga, in tutto o in parte, direttamente l'attività di trattamento e smaltimento) è riferita ai costi operativi per l'attività di trattamento e

Allegato A

smaltimento dei rifiuti urbani, incluse eventuali operazioni di pretrattamento dei rifiuti urbani residui, nonché le seguenti operazioni:

- trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da: unità di trattamento meccanico (per esempio: separatori, compattatori, sezioni di tritovagliatura) e/o unità di trattamento biologico (a titolo esemplificativo, bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica), attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo smaltimento;
- smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e smaltimento in impianti di discarica controllata.

9.5 La componente CRD_a rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata) e di trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

- gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e delle aree di transfer;
- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi;
- lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti;
- cernita preliminare e deposito preliminare alla raccolta;
- raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero.

9.6 La componente CTR_a (come definita al comma 27.3 nel caso in cui il gestore non svolga, in tutto o in parte, direttamente l'attività di trattamento e recupero) è relativa ai costi operativi per l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero), che include le seguenti operazioni:

- trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di trattamento meccanico e/o unità di trattamento biologico, attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo recupero;
- recupero energetico realizzato presso gli impianti di incenerimento;

Allegato A

- conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o misti;
 - commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti.
- 9.7 Le componenti $COnew_{TV,a}^{exp}$, $COnew_{TF,a}^{exp}$, $COI_{TV,a}^{exp}$, $COI_{TF,a}^{exp}$ sono i costi operativi incentivanti, di natura previsionale, di cui all'Articolo 10.
- 9.8 Le componenti $ANT_{TV,a}$ e $ANT_{TF,a}$ sono le componenti di anticipazione, associate a specifiche finalità di cui all'Articolo 17.

Articolo 10

Costi operativi incentivanti

- 10.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, l'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti. A tal fine, il medesimo Ente fissa gli obiettivi specifici di potenziamento del servizio da conseguire – anche tenendo conto degli esiti delle procedure competitive, ove esperite – e, coerentemente, determina i valori del coefficiente K_a , nei limiti fissati al comma 4.1. I *target* appena richiamati sono connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti (anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative) e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.
- 10.2 Ferma restando l'applicazione del limite di prezzo di cui al comma 4.2, il medesimo Ente può favorire il conseguimento degli obiettivi di potenziamento di cui al precedente alinea, ove necessario:
- mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale $COnew_{TV,a}^{exp}$ e $COnew_{TF,a}^{exp}$, nel caso in cui le attività da realizzare per il perseguimento dei *target* abbiano natura sistematica e gli obiettivi siano verificabili su un arco temporale almeno biennale;
 - mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, nel caso in cui le attività da realizzare abbiano natura non sistematica.
- 10.3 L'introduzione delle componenti $COnew_{TV,a}^{exp}$, $COnew_{TF,a}^{exp}$, $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ può avvenire nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:
- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il *target* di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
 - la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Allegato A

- 10.4 L'operatore si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite *ex ante* ed è tenuto a rendicontare *ex post* gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi:
- nel caso di valorizzazione delle componenti $COnew_{TV,a}^{exp}$ e $COnew_{TF,a}^{exp}$, nella prima predisposizione tariffaria utile successiva all'annualità per cui è pianificato il raggiungimento dell'obiettivo, anche successivamente al terzo periodo regolatorio, comunque entro l'ultima predisposizione tariffaria precedente il termine del periodo di affidamento del servizio. In tale sede, i relativi costi seguono le modalità di valorizzazione ordinariamente previste all'Articolo 8;
 - nel caso di valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, nell'anno $(a+2)$, secondo quanto stabilito dal comma 8.3.
- 10.5 In caso di mancato conseguimento degli obiettivi sottesi alla quantificazione delle componenti di cui al comma 10.2, è previsto, in esito alla rendicontazione di cui al comma precedente, un recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la quantificazione delle menzionate componenti in ciascun anno di valorizzazione e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nelle medesime annualità. L'entità del recupero di cui al precedente periodo è proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto.
- 10.6 Nel caso di affidamento del servizio integrato tramite procedura competitiva, il gestore dovrà dare separata evidenza delle quote delle componenti $COnew_{TV,a}^{exp}$, $COnew_{TF,a}^{exp}$, $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ relative ad attività comprese nel perimetro del servizio oggetto di offerta, rispetto alle eventuali quote ulteriori oggetto di valorizzazione in conseguenza di circostanze non prevedibili al momento dell'esperimento della procedura.

Articolo 11

Costi comuni

- 11.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, i costi operativi comuni CC_a sono pari a:

$$CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a}$$

dove:

- $CARC_a$ sono i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di:
 - accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
 - gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o *call-center*;

Allegato A

- gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- promozione di campagne ambientali di cui al comma 11.2, lett. a);
- prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 11.2, lett. b);
- CGG_a sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura;
- CCD_a sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati:
 - nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali il gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;
- $CO_{AL,a}$ include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

11.2 Nei costi operativi riconosciuti sono inclusi eventuali ulteriori oneri sostenuti:

- a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento;
- b) per misure di prevenzione – in coerenza con quelle che dovranno essere contenute nel “*Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti*”, come disciplinato dal decreto legislativo n. 116/20, che ha modificato l'articolo 180 del decreto legislativo n. 152/06 – prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:
 - i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

11.3 L'Ente territorialmente competente può includere tra i costi riconosciuti eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla

Allegato A

normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.

Allegato A

Titolo IV – COSTI D’USO DEL CAPITALE

Articolo 12

Determinazione dei costi d’uso del capitale

- 12.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, i costi d'uso del capitale CK_a sono pari a:

$$CK_a = Amm_a + Acc_a + R_a + R_{LIC,a}$$

dove:

- Amm_a è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore determinata secondo i criteri di cui all’Articolo 15;
- Acc_a è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario definita all’Articolo 16;
- R_a è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto di cui ai commi 14.1 e 14.2;
- $R_{LIC,a}$ è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso di cui ai commi 14.6 e 14.7.

Articolo 13

Valore delle immobilizzazioni

- 13.1 Il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell’anno $(a-2)$, acquisiti dall’esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell’anno $(a-2)$, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.
- 13.2 La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell’anno $(a-2)$ è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.
- 13.3 Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.
- 13.4 Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge.

Allegato A

- 13.5 In sede di prima approvazione, ai fini della redazione del PEF per ciascun anno $a = \{2028, 2029\}$, si assume la completa realizzazione degli investimenti previsti, ponendo l'entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 dicembre di ciascun anno, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno $(a+2)$.
- 13.6 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.
- 13.7 Sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.
- 13.8 Il valore delle immobilizzazioni (IMN_a), costituenti la componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione, è dato dalla seguente formula:

$$IMN_a = \sum_c \sum_t^{a-2} (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a$$

dove:

- $CI_{c,t}$, è il valore di prima iscrizione nei libri contabili nell'anno t , delle immobilizzazioni della categoria di cespiti c , al netto dei contributi a fondo perduto;
 - dfl_t^a , è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell'anno a , di cui al comma 13.9;
 - $FA_{CI,c,t}^{a-2}$ è il valore del fondo di ammortamento al 31 dicembre dell'anno $(a-2)$ riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t .
- 13.9 Con successivo provvedimento - da adottare in tempo utile per la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite dalla legge - verrà pubblicato il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2026. I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2027, 2028 e 2029 si assumono pari a 1, rinviando la pubblicazione puntuale dei relativi vettori ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2028 e 2029.
- 13.10 Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, il valore delle immobilizzazioni nette si calcola detraendo dal valore delle immobilizzazioni lorde il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi al netto della quota

Allegato A

già degradata. La valorizzazione dei finanziamenti a fondo perduto avviene indipendentemente dal soggetto che li ha percepiti.

- 13.11 Con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore, possono essere ammessi a riconoscimento tariffario solo nel caso in cui l'uso del bene, richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui; qualora tale condizione sia soddisfatta, vengono riconosciute al gestore/ente locale i costi d'uso del capitale delle relative immobilizzazioni, nei limiti dei canoni e/o mutui sostenuti.
- 13.12 Per i cespiti di proprietà di comuni, consorzi, società patrimoniali o comunità montane sono considerati come fonti obbligatorie il conto del patrimonio e le scritture inventariali a valore.

Articolo 14

Remunerazione del capitale

- 14.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, la remunerazione del capitale investito netto (R_a) è calcolata come:

$$R_a = (WACC_a * CIN_a)$$

dove:

- $WACC_a$ è il tasso di remunerazione del capitale investito netto, di cui al comma 14.2;
- CIN_a è il capitale investito netto, di cui al comma 14.4.

- 14.2 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il tasso di remunerazione del capitale investito:
- a) è differenziato in ragione del diverso livello di rischio associato alle attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani e alle attività di trattamento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo "minimi", come definiti al comma 1.1.
 - b) sarà determinato dall'Autorità con successivo provvedimento, in coerenza con la deliberazione 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM come successivamente modificata e integrata, sulla base di modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite dalla legge, anche attraverso la voce di conguaglio di cui al comma 20.1 lettera i).
- 14.3 Agli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2017, si applica una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (*time lag*) pari all'1%, a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l'anno di realizzazione degli investimenti ($a-2$) e l'anno di riconoscimento tariffario (a).
- 14.4 Il capitale investito netto riconosciuto a fini regolatori CIN_a , per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ è definito dalla seguente condizione:

Allegato A

$$CIN_a = \text{Max}\{(IMN_a + CCN_a - PR_a); 0\}$$

dove:

- IMN_a sono le immobilizzazioni nette calcolate secondo i criteri di cui all'Articolo 13;
- CCN_a è la quota a compensazione del capitale circolante netto, come specificato al comma 14.5;
- PR_a è il valore delle poste rettificative del capitale che includono forme alternative di finanziamento presenti nel bilancio dell'anno $(a-2)$; in particolare il valore dei fondi per il trattamento di fine rapporto, incluso il fondo di trattamento di fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore, nonché i fondi rischi e oneri ed eventuali fondi per il ripristino beni di terzi.

14.5 La quota a compensazione del capitale circolante netto CCN_a , riferita all'anno a , è pari a:

$$CCN_a = \left(\frac{90}{365} * Ricavi_{a-2} - \frac{45}{365} * Costi_{a-2}^{B6,B7} \right) \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $Ricavi_{a-2}$, è l'importo della voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" relative alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti, come risultante dal bilancio dell'anno $(a-2)$ del gestore;
- $Costi_{a-2}^{B6,B7}$, è la somma dell'importo delle voci B6) "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" e B7) "Costi per servizi", relativi alle medesime attività di cui al punto precedente, come risultanti dal bilancio dell'anno $(a-2)$ del gestore;
- I^t è il tasso di inflazione dell'anno t di cui al comma 8.6.

14.6 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, la remunerazione ($R_{LIC,a}$) delle immobilizzazioni in corso, LIC_a , è calcolata come:

$$R_{LIC,a} = (S_{LIC,a} * LIC_a)$$

dove:

- $S_{LIC,a}$ è il saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso individuato assumendo un valore decrescente nei 4 anni di remunerazione immediata in tariffa, e in particolare:
 - partendo da una soglia massima pari al tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACC_{RID,a}$, calcolato sulla base dei criteri recati dal successivo provvedimento di cui al comma 14.2, lett. b), ed assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4;

Allegato A

- fino a un minimo, previsto per il 4° anno, pari al rendimento di riferimento delle immobilizzazioni comprensive del *debt risk premium*, Kd_a^{real} , come individuato nel successivo provvedimento di cui al comma 14.2, lett. b).
- LIC_a è il saldo delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno ($a-2$), come risultante dal bilancio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni.

14.7 I lavori in corso, esclusi dall'immediata remunerazione in tariffa, sono ammessi, alla loro entrata in esercizio, alla capitalizzazione dei relativi interessi passivi in corso d'opera, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 14.6.

Articolo 15

Ammortamento delle immobilizzazioni

15.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il costo riconosciuto quale componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore è posto pari a:

$$AMM_a = \sum_c \sum_t \min \left(\frac{CI_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a \right)$$

dove:

- VU_c rappresenta la vita utile regolatoria della categoria di cespiti c come indicata nelle tabelle di cui ai successivi commi 15.2 e 15.3;
- $CI_{c,t}$, dfl_t^a e $FA_{CI,c,t}^{a-2}$ sono definiti al precedente comma 13.8.

15.2 Per ciascun anno t , le vite utili regolatorie di ciascuna categoria c di cespiti specifici sono indicate nella tabella che segue:

Categorie di cespiti specifici		Vita Utile Regolatoria
Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio	Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	8
	Cassonetti, Campane e Cassoni	8
	Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.)	5
	Impianti di pretrattamento	12
	Altri impianti	10
Trattamento Meccanico Biologico	Unità trattamento meccanico (separatori, compactatori, tritovagliatura, ecc.)	15
	Unità trattamento biologico (bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica, ecc.)	20
	Impianti raccolta e trattamento biogas	25
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, lavaggio, aspirazione esalazioni, ecc.)	15

Allegato A

Categorie di cespiti specifici		Vita Utile Regulatoria
Discariche	Impianti di pretrattamento	Legata alla capacità residua e alle migliori stime disponibili in ordine all'esaurimento della discarica come definita dall'ETC, con procedura partecipata dal gestore
	Opere di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti e di difesa idraulica	
	Impianti di raccolta e trattamento percolato	
	Impianti raccolta e trattamento biogas	
	Pozzi monitoraggio falda	
	Impianti di cogenerazione	20
	Macchine operatrici (pale meccaniche, compattatori, ecc.)	15
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, lavaggio, aspirazione esalazioni, ecc.)	15
Inceneritori	Impianti di pretrattamento	12
	Unità di incenerimento a griglia mobile (combustore, caldaia, trattamento fumi)	25
	Unità di incenerimento a letto fluido (combustore, caldaia, trattamento fumi)	15
	Turbina/alimentatore	25
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, misura, ecc.)	15
Compostaggio, Digestione Anaerobica e Misti	Unità di pretrattamento	12
	Unità di compostaggio	20
	Unità digestione anaerobica	20
	Impianto di raccolta e trattamento biogas	25
	Impianto di raccolta e trattamento percolato	25
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, misura ecc.)	15

15.3 Le vite utili regolatorie di ciascuna categoria *c* di cespiti comuni sono indicate nella tabella che segue:

Categorie di cespiti comuni	Vita Utile Regulatoria
Terreni	-
Fabbricati	40
Sistemi informativi	5
Immobilizzazioni immateriali	7
Altre immobilizzazioni materiali	7
Telecontrollo	8
Automezzi e Autoveicoli	5

15.4 Ai fini della valutazione della vita utile dei cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti nelle tabelle che precedono, la medesima viene individuata,

Allegato A

secondo un criterio di prudenza, tra quelle associate al tipo di immobilizzazione che risulti più affine per natura o per vita utile.

- 15.5 L'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può adottare una vita utile inferiore alla vita utile regolatoria qualora vi siano vincoli autorizzativi, normativi o di pianificazione che determinino la chiusura anticipata degli impianti interessati.
- 15.6 L'Ente territorialmente competente, con procedura partecipata dal gestore, può adottare una vita utile superiore alla vita utile regolatoria al fine di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti.
- 15.7 Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, al valore delle immobilizzazioni lorde delle singole categorie di cespiti deve essere sottratto il valore dei contributi percepiti rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi.

Articolo 16

Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario

- 16.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, la valorizzazione della componente Acc_a a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario avviene considerando:
 - gli accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa vigente;
 - gli accantonamenti relativi ai crediti;
 - eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere;
 - altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie.
- 16.2 Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
 - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari al 60% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- 16.3 Nel caso di passaggio, a partire dal 2026, dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva, la componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti assume un valore decrescente in 4 anni, e in particolare:

Allegato A

- partendo da una soglia massima pari al 60% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11;
- fino a un minimo, previsto per il 4° anno, pari al valore massimo previsto dalle norme fiscali.

Allegato A

Titolo V – SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA EFFICIENTE

Articolo 17

Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

- 17.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, i costi operativi di gestione associati a specifiche finalità, ANT_a , aventi natura di anticipazione sono pari a:

$$ANT_a = CTS\Delta_{TV,a}^{exp} + CO_{116,TV,a}^{exp} + CO_{116,TF,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + CQ_{TF,a}^{exp} + CO_{ANT,TV,a} + CO_{ANT,TF,a}$$

- 17.2 La componente $CTS\Delta_{TV,a}^{exp}$ ha natura previsionale ed è destinata a coprire gli oneri variabili (non sistematici), aggiuntivi rispetto a quelli desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno $(a-2)$, relativi al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, riconosciuti dall'ETC in quanto necessari al fine di non pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione. È determinata, rendicontata e oggetto di conguaglio secondo quanto segue:

- a) l'introduzione della componente $CTS\Delta_{TV,a}^{exp}$ può avvenire nel caso in cui la valorizzazione degli oneri aggiuntivi possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi;
- b) il gestore proponente è tenuto ad evidenziare, nella parte di propria pertinenza della relazione di accompagnamento al piano economico finanziario, le circostanze eccezionali che motivano la richiesta, nonché le azioni già poste in essere e quelle programmate per la rimanente durata dell'affidamento volte, alternativamente o congiuntamente, all'aumento della percentuale di raccolta differenziata, alla diminuzione della percentuale di rifiuto urbano residuo destinato allo smaltimento e alla diminuzione della produzione di rifiuto urbano residuo *pro capite*;
- c) il medesimo gestore è tenuto a rendicontare *ex post*, nell'anno $(a+2)$, gli oneri effettivamente sostenuti, da cui dovranno essere scomputati gli effetti già intercettati, nelle previsioni dell'anno (a) , attraverso la valorizzazione della menzionata componente, in linea con quanto stabilito nel comma 8.3;
- d) la differenza tra il valore della componente $CTS\Delta_{TV,a}^{exp}$ e i costi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore è recuperata attraverso la specifica componente di conguaglio di cui al comma 19.1 lettera b).

- 17.3 Le componenti $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$ hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20, e in particolare a eventuali riduzioni della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, ovvero al

Allegato A

mantenimento di una capacità di gestione di riserva per far fronte alla gestione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche nell'eventualità che le medesime - avendo inizialmente scelto di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero - facciano poi richiesta di rientrare nel perimetro di erogazione del servizio.

- 17.4 Le voci $CQ_{TV,a}^{exp}$ e $CQ_{TF,a}^{exp}$ sono le componenti, di natura previsionale, a copertura, rispettivamente, di eventuali oneri variabili e fissi aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità con il TQRIF.
- 17.5 Le voci $CO_{ANT,TV,a}$ e $CO_{ANT,TF,a}$, valorizzabili limitatamente agli anni $a = \{2026, 2027\}$, sono le componenti con natura di anticipazione a copertura di eventuali oneri relativi ai CRT_a , CRD_a e CSL_a , che possano trovare manifestazione nel 2026 e/o nel 2027 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo il tasso di inflazione di cui al comma 8.6. La commisurazione di tali componenti deve avvenire sulla base di opportune evidenze documentali, da cui si evinca *ex-ante* l'entità dei maggiori oneri. In sede di aggiornamento biennale 2028-2029 della predisposizione tariffaria, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie i costi a cui le componenti di riclassificazione afferiscono sono soggetti a scomputo secondo quanto previsto dal comma 8.3 ai fini del calcolo delle pertinenti componenti tariffarie, CRT_a , CRD_a e CSL_a .

Articolo 18

Determinazione delle componenti a conguaglio

- 18.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, vengono determinate le componenti a conguaglio $RCtot_{TV,a}$, corrispondente ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse, secondo quanto previsto all'Articolo 19, e $RCtot_{TF,a}$, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, secondo quanto previsto all'Articolo 20.
- 18.2 Ai fini della quantificazione delle componenti $RCtot_{TV,a}$ e $RCtot_{TF,a}$, l'Ente territorialmente competente può, con procedura partecipata dal gestore, determinare l'entità del riconoscimento degli oneri efficienti ammissibili ai sensi di quanto disposto dalla metodologia tariffaria, ma non ancora recuperati, anche provvedendo alla rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del terzo periodo regolatorio, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

Allegato A

Articolo 19

Conguagli relativi ai costi variabili

- 19.1 Per ciascun anno a , la componente di conguaglio $RC_{tot\ TV,a}$, relativa ai costi variabili riferiti ad annualità pregresse, è definita come:

$$\begin{aligned}
 RC_{tot\ TV,a} = & RC_{RET,TV,a} + RC_{SMAL,TV,a} + RC_{CO116,TV,a} + RC_{CQ,TV,a} \\
 & + RC_{COnew,TV,a} + RC_{COI,TV,a} + RC_{IMP,TV,a} + RC_{FATT,TV,a} \\
 & + RC_{I25,TV,a} + RC_{I27,TV,a} + RC_{H,TV,a} \\
 & + RC\Delta(T - T_{max})_{pre,TV,a}
 \end{aligned}$$

dove

- a) $RC_{RET,TV,a}$ intercetta gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità;
- b) $RC_{SMAL,TV,a}$, limitatamente alle annualità $a = \{2028, 2029\}$, è il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CTS\Delta_{TV}^{exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per i casi di documentata e significativa variazione dei costi di trattamento e smaltimento;
- c) $RC_{CO116,TV,a}$ è il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CO_{116,TV}^{exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
- d) $RC_{CQ,TV,a}$ è il recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ_{TV}^{exp} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- e) $RC_{COnew,TV,a}$, limitatamente alle annualità $a = \{2028, 2029\}$, nel caso di obiettivi verificabili su un arco temporale biennale, coerentemente con le regole di determinazione della componente $COnew_{TV}^{exp}$ di cui al comma 10.2 e di rendicontazione di cui al comma 10.4, è il recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del *target* fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente $COnew_{TV}^{exp}$ quantificata in sede di prima predisposizione tariffaria e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità;

Allegato A

- f) $RC_{COI,TV,a}$ è il recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del *target* fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente COI_{TV}^{exp} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità;
- g) $RC_{IMP,TV,a}$ è il recupero - solo se di entità significativa, sulla base delle condizioni riportate al successivo comma 27.7 - della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno $(a-2)$ conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità $(a-2)$;
- h) $RC_{FATT,TV,a}$ è il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno $(a-2)$, qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità;
- i) $RC_{I25,TV,a}$, limitatamente all'annualità $a = \{2027\}$, è il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi variabili riconosciuti in sede di aggiornamento biennale 2024-2025, con riguardo all'annualità 2025 (annualità per la quale è stato assunto un tasso di inflazione nullo) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione I^{2025} pari al 2%;
- j) $RC_{I27,TV,a}$, limitatamente all'annualità $a = \{2029\}$, è il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi variabili riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2026-2029, con riguardo all'annualità 2027 (annualità per la quale verrà assunto in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a I^{2027} che verrà determinato con successivo provvedimento;
- k) RCH_a , limitatamente alle annualità $a = \{2028, 2029\}$, intercetta la quota (a beneficio dell'utenza) della componente di efficienza dei costi $COrd_{a-2}^{eff}$, valorizzata nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata e commisurata alla distanza dai medesimi obiettivi, secondo quanto previsto dall'Articolo 28;
- l) $RCA(T - T_{max})_{pre,TV,a}$ è la quota di costi variabili eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie in una o più annualità pregresse e oggetto di recupero nell'anno a , nel rispetto di quanto disposto dal comma 4.3.

Allegato A

Articolo 20

Conguagli relativi ai costi fissi

20.1 Per ciascun anno a , la componente di conguaglio $RC_{tot\ TF,a}$, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, è definita come:

$$RC_{tot\ TF,a} = RC_{RET,TF,a} + RC_{CO116,TF,a} + RC_{CQ,TF,a} + RC_{COnew,TF,a} \\ + RC_{COI,TF,a} + RC_{FATT,TF,a} + RC_{I25,TF,a} + RC_{I27,TF,a} \\ + RC_{wacc,TF,a} + RC\Delta(T - T_{max})_{pre,TF,a}$$

dove:

- $RC_{RET,TF,a}$ intercetta gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità;
- $RC_{CO116,TF,a}$ è il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CO_{116,TF,a}^{exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
- $RC_{CQ,TF,a}$ è il recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ_{TF}^{exp} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- $RC_{COnew,TF,a}$, limitatamente alle annualità $a = \{2028, 2029\}$, nel caso di obiettivi verificabili su un arco temporale biennale, coerentemente con le regole di determinazione della componente $COnew_{TF}^{exp}$ di cui al comma 10.2 e di rendicontazione di cui al comma 10.4, è il recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del *target* fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente $COnew_{TF}^{exp}$ quantificata in sede di prima predisposizione tariffaria e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità;
- $RC_{COI,TF,a}$ è il recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del *target* fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente COI_{TF}^{exp} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità;

Allegato A

- f) $RC_{FATT,TF,a}$ è il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno $(a-2)$, qualora non coperto da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità;
- g) $RC_{I25,TF,a}$, limitatamente all'annualità $a = \{2027\}$, è il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi fissi riconosciuti in sede di aggiornamento biennale 2024-2025 con riguardo all'annualità 2025 (annualità per la quale è stato assunto un tasso di inflazione nullo) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione I^{2025} pari al 2%;
- h) $RC_{I27,TF,a}$, limitatamente all'annualità $a = \{2029\}$, è il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi fissi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2026-2029, con riguardo all'annualità 2027 (annualità per la quale è assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a I^{2027} , che verrà determinato con successivo provvedimento;
- i) $RC_{Wacc,TF,a}$ è l'eventuale recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso $Wacc_{a-2}$, nonché del tasso $Wacc_{rid,a-2}$, e del parametro Kd_a^{real} , fissati preliminarmente, e quelli determinati in via definitiva dalle successive delibere;
- j) $RCA(T - T_{max})_{pre,TF,a}$ è la quota di costi fissi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie in una o più annualità pregresse e oggetto di recupero nell'anno a , nel rispetto di quanto disposto dal comma 4.3.

Articolo 21

Valore di subentro

- 21.1 Nel caso di subentro, nell'anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio, il gestore subentrante corrisponde al gestore uscente un valore residuo di subentro, VRS_a , valorizzato come:

$$VRS_a = VR_a + VR_{RC,a}$$

dove:

- VR_a è il valore residuo dei cespiti di cui al comma 21.2;
- $VR_{RC,a}$ è dato dalla somma di altre componenti di costo non ancora recuperate ai sensi di quanto previsto dal comma 21.3.

Allegato A

- 21.2 Il valore residuo dei cespiti la cui proprietà è trasferita al gestore entrante, VR_a , è calcolato come:

$$VR_a = \sum_c \sum_t [(CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^a) * dfl_t^a] + LIC_a$$

dove:

- $CI_{c,t}$ è il valore di prima iscrizione nei libri contabili dell'anno t , delle immobilizzazioni della categoria di cespiti c , al netto dei contributi a fondo perduto;
 - $FA_{CI,c,t}^a$ è il valore del fondo di ammortamento alla data di subentro, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t ;
 - dfl_t^a , è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell'anno a , di cui al comma 13.9;
 - LIC_a è il saldo delle immobilizzazioni in corso all'anno a , come risultante da fonti contabili obbligatorie.
- 21.3 Le altre componenti di costo non ancora recuperate, da corrispondere al gestore uscente, $VR_{RC,a}$, sono date dalla somma delle seguenti voci:
- le rate e le quote residue delle componenti di conguaglio $RC_{tot_{TV,a}}$ e $RC_{tot_{TF,a}}$ di cui all'Articolo 18, ivi incluse quelle già quantificate e approvate dall'Ente territorialmente competente, e il cui recupero sia stato rinviato alle annualità successive ai sensi di quanto previsto dal comma 18.2;
 - in casi eccezionali e in esito ad opportune e documentate valutazioni relative all'equilibrio economico finanziario della gestione e/o alla sostenibilità delle tariffe per gli utenti, le eventuali quote residue dei costi - per la parte eccedente il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie e non ancora recuperata –validati dall'Ente territorialmente competente e rimodulati alle annualità successive al 2025;
 - i costi straordinari effettivamente sostenuti dal gestore uscente nelle due annualità precedenti all'anno di subentro e non ancora intercettati nelle pertinenti predisposizioni tariffarie, comunque nel rispetto degli esiti delle procedure competitive per l'affidamento del servizio eventualmente esperite.
- 21.4 La procedura di subentro e le modalità di corresponsione del valore di rimborso al gestore uscente sono disciplinate dagli articoli 22 e 23 della deliberazione 385/2023/R/RIF.

Allegato A

Titolo VI – TARIFFE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO

Articolo 22

Matrice delle opzioni regolatorie

- 22.1 Ai fini della fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, gli strumenti di regolazione sono modulati, secondo le opzioni regolatorie di cui al successivo comma 22.4, in ragione delle seguenti determinanti:
- *grado di integrazione* del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti, distinguendo:
 - a) il caso del Gestore integrato, come definito al precedente comma 1.1;
 - b) il caso del Gestore non integrato, in cui assumono evidenza le caratteristiche dell'impianto considerato e, in particolare, la pertinente collocazione nell'ambito della gerarchia, definita al comma 1.1, nel rispetto della quale deve avvenire la gestione dei rifiuti;
 - ove si sia in presenza di un Gestore non integrato, *valutazione del livello di efficacia dell'eventuale esistenza di pressione competitiva*, individuando:
 - a) *gli impianti di chiusura del ciclo "minimi"*, ritenuti indispensabili sulla base delle condizioni di cui al comma 22.2;
 - b) *gli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi"*, sulla base di quanto previsto al comma 22.3.
- 22.2 Gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" (in tutto o in parte) sono individuati in coerenza con i criteri indicati nel PNGR, come eventualmente modificati o integrati.
- 22.3 L'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" (in tutto o in parte), effettuata ai sensi del comma 22.2, nonché degli impianti intermedi da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", è comunicata all'Autorità in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d'accesso secondo i termini e le modalità stabiliti dall'Autorità medesima. Gli impianti diversi da quelli individuati come "minimi" sono ricompresi nella comunicazione sopra richiamata. Con riferimento agli impianti "aggiuntivi" l'Autorità acquisisce gli elementi necessari, in particolare, all'attività di monitoraggio su eventuali rigidità strutturali.
- 22.4 Le opzioni regolatorie per la fissazione dei criteri di accesso agli impianti di trattamento sono riportate nella matrice che segue, interessando impianti diversi da quelli intermedi di cui all'Articolo 26. In particolare, la matrice di opzioni regolatorie prevede:

Allegato A

- a) per gli impianti di chiusura del ciclo “integrati”, l’applicazione di una regolazione tariffaria *tout court*, secondo quanto disposto dall’Articolo 23;
- b) per gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, l’applicazione di una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe, secondo quanto disposto dall’Articolo 24;
- c) per gli impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”, l’assenza di una regolazione tariffaria *tout court*, ma obblighi di trasparenza sulle condizioni (in particolare economiche) di accesso agli impianti, secondo quanto disposto dall’Articolo 25.

Tipi di filiera		Impianti di chiusura ciclo – integrati	Impianti di chiusura ciclo - minimi	Impianti di chiusura ciclo - aggiuntivi
Grado di integrazione	Gestore integrato	Regolazione tariffaria <i>tout court</i> ,		
	Gestore non integrato	Compostaggio/ digestione anaerobica	Regolazione tariffe/costi	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso
		Incenerimento (con recupero energia - R1)	Regolazione tariffe/costi	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso
		Discarica/ Incenerimento (senza recupero energia - D10)	Regolazione tariffe/costi	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso

Articolo 23

Regolazione per gli impianti di chiusura del ciclo “integrati”

- 23.1 Per gli impianti di chiusura del ciclo gestiti da operatori integrati, assoggettati a una regolazione tariffaria *tout court*, i relativi costi operativi e i costi d’uso del capitale, computabili secondo i criteri previsti all’Articolo 8, al Titolo III e al Titolo IV, vengono ammessi a riconoscimento, nell’ambito delle entrate tariffarie per gli anni $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, unitamente alle componenti di costo riconducibili alle ulteriori attività gestite dai medesimi operatori integrati.

Articolo 24

Tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”

- 24.1 In coerenza con quanto indicato nel PNGR, gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, individuati secondo quanto previsto al comma 22.2, mantengono tale

Allegato A

qualifica per un periodo almeno biennale, con possibilità di successivi aggiornamenti.

24.2 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il gestore dell'impianto di chiusura del ciclo "minimo" applica la stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2025, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario, τ_a , determinato sulla base:

- a) dei costi totali dell'impianto (ossia il vincolo ai ricavi dell'impianto, VRI_a) ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi del presente provvedimento, applicando le regole di computo dei costi riconosciuti di cui all'Articolo 8 e, in particolare, le regole per la determinazione dei costi operativi di cui al Titolo III e dei costi d'uso del capitale di cui al Titolo IV. Nel computo dei costi riconosciuti è prevista una componente di congruaggio, RC_{ton_a} , finalizzata a intercettare l'eventuale scostamento tra i ricavi relativi alle quantità previste nell'ambito delle attività di programmazione e quelli effettivamente conseguiti sulla base di quanto conferito nelle medesime annualità;
- b) di valutazioni connesse alla prossimità dei flussi in ingresso, secondo quanto disposto ai commi 24.8 e 24.9.

24.3 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il fattore tariffario τ_a è determinato sulla base della seguente condizione:

$$\tau_a = \frac{VRI_a}{RI_TRA_{2025}}$$

dove:

- VRI_a è il vincolo ai ricavi dell'impianto, dato dalla somma dei costi riconosciuti nella corrispondente annualità, indicati al precedente comma 24.2, lett. a);
- RI_TRA_{2025} indica i ricavi relativi alle attività di trattamento, ovvero corrispondenti ai flussi in ingresso all'impianto, nell'anno 2025.

24.4 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il fattore tariffario τ_a rispetta il seguente limite alla crescita annuale:

$$\frac{\tau_a}{\tau_{a-1}} \leq (1 + \rho_{\tau,a})$$

con $\rho_{\tau,a}$ che rappresenta il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_{\tau,a} = rpi_a + \kappa_a$$

Allegato A

dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, che verrà valorizzato nell'ambito di un successivo provvedimento;
- κ_a è il fattore che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell'impianto e può esser valorizzato entro il limite del 4%, anche alla luce delle evidenze desumibili dall'attività di monitoraggio prevista dalla deliberazione 387/2023/R/RIE, così come successivamente modificata e integrata.

24.5 Con riferimento al primo anno di applicazione, $a = \{2026\}$, il limite di prezzo di cui al comma 24.4 si applica ponendo $\tau_{a-1} = 1$.

24.6 Nel caso in cui, sulla base dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario, il vincolo ai ricavi dell'impianto (VRI_a) sia tale per cui, per una determinata annualità, la variazione annuale delle tariffe di accesso agli impianti ecceda il limite di crescita di cui al comma 24.4, si può procedere a una rimodulazione di detti oneri – qualora validati dal soggetto competente e dal medesimo ritenuti necessari al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati – tra le diverse annualità del vigente periodo regolatorio, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità.

24.7 Nel caso in cui l'impianto sia considerato “minimo” solo in parte, ovvero in cui conservi una capacità allocata al di fuori del perimetro della regolazione dell'Autorità, il fattore tariffario τ_a trova applicazione unicamente alla parte di corrispettivi relativi ai flussi assoggettati a regolazione, espressa in termini di quantità/anno sul totale ($q_{min,a}$).

24.8 Al fine di tenere conto delle valutazioni relative alla prossimità dei flussi, si considera:

$$q_{min,a} = q_{P,a} + q_{nP,a}$$

dove:

- $q_{P,a}$ è la quantità corrispondente ai flussi assoggettati a regolazione e provenienti da aree di prossimità rispetto all'impianto;
- $q_{nP,a}$ è la quantità corrispondente ai flussi assoggettati a regolazione e provenienti da aree non di prossimità rispetto all'impianto.

24.9 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, trovano applicazione le seguenti condizioni:

a) in caso di aumento dei corrispettivi ($\tau_a > 1$), si ha:

$$\tau_{P,a} = 1$$

Allegato A

$$\tau_{nP,a} = \tau_a + \frac{q_{P,a}(\tau_a - 1)}{q_{nP,a}}$$

b) in caso di costanza o di decremento dei corrispettivi ($\tau_a \leq 1$), si ha:

$$\tau_{nP,a} = 1$$

$$\tau_{P,a} = \tau_a - \frac{q_{nP,a}(1 - \tau_a)}{q_{P,a}}$$

dove:

- $\tau_{P,a}$ è il fattore tariffario applicato ai flussi assoggettati a regolazione e provenienti da aree di prossimità rispetto all'impianto;
- $\tau_{nP,a}$ è il fattore tariffario applicato ai flussi assoggettati a regolazione e provenienti da aree non di prossimità rispetto all'impianto.

24.10 In sede di fatturazione ai soggetti che conferiscono agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, trovano applicazione, in ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi” come definite sulla base dei criteri di cui al presente Articolo.

Articolo 25

Tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”

25.1 Gli impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”, in ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, applicano condizioni di conferimento non discriminatorie, secondo la normativa vigente, e pubblicano, sul proprio sito *internet*, il prezzo medio annuo di conferimento e le variabili che ne hanno determinato aumenti o riduzioni.

Articolo 26

Tariffe di accesso agli impianti di trattamento intermedi

26.1 Nell'ambito dell'attività di programmazione, qualora siano indicati flussi in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi” provenienti da impianti di trattamento intermedi (quali TM e TMB), tali impianti intermedi, per la parte corrispondente all'incidenza dei flussi indicati sulla quantità totale trattata, applicano, per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, le regole di computo dei costi riconosciuti di cui all'Articolo 8 e, in particolare, le regole per la determinazione dei costi operativi di cui al Titolo III e dei costi d'uso del capitale di cui al Titolo IV.

26.2 Con riferimento agli impianti intermedi di cui al precedente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 24.3 a 24.9.

Allegato A

Articolo 27

Effetti delle tariffe di accesso agli impianti sui costi riconosciuti

27.1 Tenuto conto di quanto previsto all'Articolo 24, all'Articolo 25 e all'Articolo 26, nel caso in cui il gestore non svolga (in tutto o in parte) direttamente l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero, le componenti CTS_a e CTR_a , ricomprese tra le entrate tariffarie di riferimento per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, sono determinate sulla base delle disposizioni del presente Articolo.

27.2 Per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, la componente CTS_a , riferita ai costi operativi per l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (che include le operazioni di cui al comma 9.4), è definita come:

$$CTS_a = CTS_{min,a} + CTS_{altro,a}$$

dove:

- $CTS_{min,a}$ è la componente riferita agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e a quelli di cui all'Articolo 26;
- $CTS_{altro,a}$ è la componente riferita sia agli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi", sia agli impianti di trattamento intermedi, diversi da quelli di cui all'Articolo 26, e comunque riconducibile agli impianti non classificabili come "minimi".

27.3 Per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, la componente CTR_a , relativa ai costi operativi per l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (secondo quanto indicato al comma 9.6), è definita come:

$$CTR_a = CTR_{min,a} + CTR_{altro,a}$$

dove:

- $CTR_{min,a}$ è la componente riferita agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e di quelli di cui all'Articolo 26;
- $CTR_{altro,a}$ è la componente riferita sia agli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi", sia agli impianti di trattamento intermedi, diversi da quelli di cui all'Articolo 26, e comunque riconducibile agli impianti non classificabili come "minimi".

27.4 Nel caso in cui il gestore non svolga (in tutto o in parte) direttamente l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero, le rispettive componenti di costo CTS_a e CTR_a sono ottenute come prodotto tra il corrispettivo unitario del servizio (espresso in euro/tonnellata) e i quantitativi conferiti (espressi in tonnellate).

Allegato A

- 27.5 Ai fini della determinazione delle componenti CTS_a e CTR_a , i costi delle operazioni effettuate presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico sono attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulle quantità di rifiuti avviate, al termine del trattamento, rispettivamente a smaltimento o a recupero.
- 27.6 Ai fini della determinazione delle componenti di costo CTS_a e CTR_a si considera, per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, con riferimento a tutti gli impianti di trattamento, il corrispettivo unitario pari:
- in presenza di tariffe regolate, alla tariffa approvata dal soggetto competente nell'anno $(a-2)$;
 - in tutti gli altri casi, alla tariffa praticata dal titolare dell'impianto determinata nell'anno $(a-2)$ in esito a procedure negoziali.
- 27.7 Per ciascuna annualità $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, è previsto nell'ambito della componente a conguaglio $RC_{tot\ TV}$, il recupero - solo se di entità significativa - della differenza tra i costi riconosciuti dell'anno $(a-2)$ conseguenti all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e di quelli di cui all'Articolo 26 calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità $(a-2)$ tramite le componenti $CTS_{min,a-2}$ e $CTR_{min,a-2}$. Il recupero di cui al precedente periodo può essere quantificato al ricorrere delle seguenti condizioni:

$$\frac{|CTS_{min,a-2}^{riconosciuto} - CTS_{min,a-2}|}{CTS_{min,a-2}} > \varepsilon$$

$$\frac{|CTR_{min,a-2}^{riconosciuto} - CTR_{min,a-2}|}{CTR_{min,a-2}} > \varepsilon$$

dove ε rappresenta una soglia di significatività, posta pari al 3%.

Allegato A

Titolo VII COSTI EFFICIENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Articolo 28

Incentivi al miglioramento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata

28.1 In ciascun anno a , il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata è dato dal seguente rapporto:

$$H_a = \frac{AR_{SC_si,a}^{AGG}}{CRD_{SC_si,a}^{AGG}}$$

dove:

- $AR_{SC_si,a}^{AGG}$ rappresenta il totale dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio, realizzati sia a fronte del conferimento ai sistemi di *compliance*, sia in esito al conferimento al di fuori dei suddetti sistemi, al netto delle frazioni merceologiche similari;
- $CRD_{SC_si,a}^{AGG}$ rappresenta il totale dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, corrispondenti alla menzionata componente relativa ai ricavi, comprensivi anche delle pertinenti quote di costi operativi comuni e di costi di capitale.

28.2 In esito alla quantificazione del valore di partenza $H_a^{effettivo}$, calcolato, al momento dell'avvio del meccanismo, tenuto conto dei dati del 2022 secondo quanto previsto dalla deliberazione 389/2023/R/RIF e, successivamente, con cadenza biennale tenuto conto dei dati ($a-2$), sono determinati gli obiettivi annuali riferiti all'anno a , H_a^{target} , sulla base del posizionamento in una delle classi della seguente tabella, secondo i valori di avanzamento fissati nella tabella medesima.

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
H_a	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a^{effettivo} \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a^{effettivo} < 80\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,010$
		C	$60\% \leq H_a^{effettivo} < 70\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,015$
		D	$50\% \leq H_a^{effettivo} < 60\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,020$
		E	$40\% \leq H_a^{effettivo} < 50\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,025$
		F	$30\% \leq H_a^{effettivo} < 40\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,030$
		G	$20\% \leq H_a^{effettivo} < 30\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,035$
		H	$10\% \leq H_a^{effettivo} < 20\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,040$
		I	$0\% \leq H_a^{effettivo} < 10\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,050$

Allegato A

28.3 In sede di prima predisposizione tariffaria per il periodo 2026-2029 la componente $COrd_a^{eff}$, di riclassificazione della componente $CRD_{SC_si,a-2}^{AGG}$, trova valorizzazione secondo le regole che seguono:

a) per $a = \{2026\}$, definita la misura di raggiungimento dell'obiettivo

$$H_{a-2}^{effettivo} = \frac{AR_{SC_si,a-2}^{AGG}}{CRD_{SC_si,a-2}^{AGG}} :$$

i. se $H_{a-2}^{effettivo} \geq H_{a-2}^{target}$ si ha $COrd_a^{eff} = 0$;

ii. se $H_{a-2}^{effettivo} < H_{a-2}^{target}$ si ha $COrd_a^{eff} = CRD_{SC_si,a-2}^{AGG} - \frac{AR_{SC_si,a-2}^{AGG}}{H_{a-2}^{target}}$;

b) per $a = \{2027\}$, assumendo il raggiungimento del relativo obiettivo, si pone $COrd_a^{eff} = 0$;

c) per $a = \{2028, 2029\}$, si pone $COrd_a^{eff} = COrd_{2027}^{eff}$.

28.4 In sede di aggiornamento biennale 2028-2029, per $a = \{2028\}$, la voce di conguaglio RCH_a , finalizzata al recupero di efficienza nei costi della raccolta differenziata, trova eventuale valorizzazione, a favore dell'utenza, secondo la seguente formula:

$$RCH_a = \min(0; COrd_{a-2}^{eff} * dist_{a-2})$$

dove:

$$dist_{a-2} = \frac{(H_{a-2}^{effettivo} - H_{a-2}^{target})}{H_{a-2}^{target}}$$

28.5 In sede di aggiornamento biennale 2028-2029, per $a = \{2028, 2029\}$, è altresì rideterminato il valore della componente $COrd_a^{eff}$, secondo le regole di cui al precedente comma 28.3, lettere a) e b). Nell'ambito del quarto periodo regolatorio, sulla base della citata componente sarà valorizzata la relativa voce di conguaglio RCH_a secondo il medesimo meccanismo previsto dai commi 28.3 e 28.4.

28.6 La voce di conguaglio di cui al comma 28.4 assume, in tutti i casi, valore nullo se, per $a = \{2028\}$, il valore del macro-indicatore $R1$ risulta in linea con il pertinente obiettivo di cui alla Tabella 1 contenuta nel comma 6.7 della RQTR.

28.7 Nel caso in cui sia predisposto un piano economico finanziario unitario secondo quanto previsto dal comma 31.2, le componenti e le grandezze di cui al presente articolo sono calcolate coerentemente con il perimetro geografico del piano medesimo.

Allegato A

Titolo VIII – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 29

Contenuti minimi del PEF

- 29.1 Sulla base di quanto disciplinato ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di approvazione del presente Allegato, i gestori predispongono il PEF, dettagliandone lo sviluppo per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente Titolo e a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all’esercizio di riferimento secondo quanto previsto dall’Articolo 8, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al Titolo III, dei costi d’uso del capitale, di cui al Titolo IV, e dei conguagli di cui all’Articolo 18.
- 29.2 Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:
- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
 - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
 - una relazione nella quale sono indicati, tra l’altro, i seguenti elementi:
 - il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni;
 - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni;
 - la ricognizione degli impianti esistenti.
- 29.3 Il PEF deve individuare anche:
- il fabbisogno di investimenti per il periodo di riferimento, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
 - la descrizione degli interventi previsti nel periodo di riferimento per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
 - la descrizione degli interventi realizzati e degli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e dell’efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale.

Allegato A

- 29.4 Il PEF deve, altresì, includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:
- per ciascun anno a , l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio e di rimodulazione e recupero degli importi eccedenti il limite alla crescita, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;
 - l'ammontare degli importi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie validati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2029, nel rispetto di quanto previsto al comma 4.3;
 - gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza.
- 29.5 Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

Articolo 30

Elaborazione del PEF

- 30.1 Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al comma 1.1, il quale provvede anche alla definizione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, con procedura partecipata dal gestore e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. La validazione concerne almeno la verifica:
- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.
- 30.2 L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo, nell'ambito di una procedura partecipata, gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite.
- 30.3 Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 30.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare

Allegato A

sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

- 30.4 Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento.
- 30.5 Il PEF può essere soggetto a una *revisione infra periodo* (nel corso del terzo periodo regolatorio, comunque in tempo utile per l'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario nonché gli obiettivi indicati nel PEF medesimo, comunque nel rispetto degli esiti delle procedure competitive, ove esperite. È comunque preclusa la *revisione infra periodo* della predisposizione tariffaria per:
- a) l'aggiornamento della base contabile impiegata per il riconoscimento dei costi, qualora in sede di prima predisposizione tariffaria 2026-2029 – ovvero di aggiornamento biennale 2028-2029 – non siano stati impiegati i dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (*a-2*);
 - b) l'adeguamento delle valorizzazioni di componenti di costo previsionale rispetto a quanto computato in sede di prima predisposizione tariffaria 2026-2029, ovvero di aggiornamento biennale 2028-2029;
 - c) l'aggiornamento dei valori assunti dai macro-indicatori di qualità *R1* e *R2*, dal coefficiente di sharing dei ricavi b_a , dal *benchmark* di riferimento impiegato per la determinazione del coefficiente $X_{reg,a}$ e dall'indicatore H_a , rispetto a quanto computato in sede di prima predisposizione tariffaria 2026-2029, ovvero di aggiornamento biennale 2028-2029.

Articolo 31

Aggregazioni nel PEF e PEF unitario

- 31.1 Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento – acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF dell'ambito tariffario da trasmettere all'Autorità ai sensi del presente provvedimento.
- 31.2 Laddove un gestore sia responsabile di tutte le fasi del ciclo integrato dei rifiuti, ivi inclusa la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, per una pluralità di territori comunali - anche se non coincidenti con l'intero perimetro di

Allegato A

affidamento - ciascuno dei quali aventi una diversa struttura dei corrispettivi, è facoltà dell'Ente territorialmente competente predisporre un PEF unitario che risulti dall'aggregazione dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario riferibili ai singoli territori comunali, ricadenti nel medesimo affidamento, nei quali trovi applicazione il regime tariffario corrispettivo. In tal caso, i valori utilizzati per i coefficienti, gli indicatori e i parametri previsti dalla regolazione tariffaria sono calcolati per il PEF unitario. L'Ente territorialmente competente fornisce evidenza del totale delle entrate tariffarie riferibile a ciascun ambito tariffario ricadente nel PEF unitario, al fine di garantire la coerenza tra entrate tariffarie e livello dei corrispettivi applicati agli utenti finali per ciascun ambito tariffario.